

CONVENZIONE

**PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLO PER LE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI
ALL'ART. 3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara
133/2017). Lotto 2 - AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino.**

CIG 7318273DEA

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche
“*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

1. **LIT S.r.l.**, sede legale in Torino (To) Corso Stati Uniti 41, capitale sociale
Euro 49.920,00=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di TORINO al n. REA TO – 351785 Codice fiscale
00487370017 Partita IVA 00487370017, in persona dell'Amministratore
Delegato e legale rappresentante Edoardo CORNAGLIA, nella sua qualità
di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre
alla stessa:

2. e la mandante **SO.GE.SI. S.p.A.**, con sede legale in Perugia (PG) Via
Gustavo Benucci 105 CAP 06135 Frazione Ponte San Giovanni, capitale
sociale Euro 1.888.614,00=, iscritta al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di PERUGIA al n. Numero REA PG – 134956

Codice fiscale 01305330548 Partita IVA 01305330548

giusta atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di imprese repertorio n.

144049 del 06/09/2019 - notaio dott. Giuseppe Gianelli in Torino.

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell’ambito

dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità

nazionale anticorruzione, l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno

parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione,

qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre

2006, n. 296.

Con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR Piemonte S.p.A.

è stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori;

c) la categoria “Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario

Nazionale Lavanderia” rientra tra le categorie merceologiche di cui ai

DPCM del 24 dicembre 2015 e successivo del 11 luglio 2018;

d) S.C.R. Piemonte S.p.A., con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 188 del 27 dicembre 2017, ha indetto una procedura

aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il

servizio integrato di lavanolo per le Aziende del Servizio Sanitario

della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1, lett. a) della L.R.

19/2007 e s.m.i, per un importo presunto complessivo dell'appalto pari a totali Euro 97.597.325,51, I.V.A. ed oneri della sicurezza per rischi da interferenze (non soggetti a ribasso) esclusi, suddiviso **in 4 lotti territoriali** da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

e) con disposizione del Consigliere delegato n. 252 del 25 luglio 2019, a seguito dell'espletamento della gara, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione del **Lotto 2 - AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino** al R.T.I. come sopra indicato, per avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la **cauzione definitiva** di importo pari a:

Lotto n. 2 Euro € 1.055.649,00 polizza n. 1696.00.27.2799770582 del 13/09/2019 - e Appendice 1 del 30/10/2019 - rilasciata da SACE BT S.p.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le **polizze assicurative** di *Responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro*;

g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto concluso dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo (*Contratto*) di Fornitura (a seguito dello

“Incontro preliminare” di cui all’art. 2.4 del Capitolato Tecnico).

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico e relativi allegati, Offerta tecnica del Fornitore, Cauzione definitiva, coperture assicurative e DUVRI Preliminare allegato al Disciplinare di gara.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto il **servizio integrato di lavanolo** per le seguenti Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte:

Lotto 2 - AOU Citta’ della Salute e della Scienza di Torino.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a prestare il servizio integrato di lavanolo nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie contraenti con gli Ordinativi (Contratti) di Fornitura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, sino alla concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione di ciascun Lotto.

3. L’importo di cui al precedente comma 2 esprime il limite massimo per l’accettazione e stipula dei Contratti (Ordinativi) di Fornitura con le singole

Aziende Sanitarie contraenti sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse
posto a base di ciascun Contratto.

4. E' ammesso, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e
dell'art.2.3. del Capitolato Tecnico, l'aumento o la diminuzione delle
prestazioni, a prescindere dal motivo per cui si siano originate, contenute
entro il quinto dell'importo del singolo Contratto di Fornitura alle stesse
condizioni di aggiudicazione; in tal caso il Fornitore non può pretendere alcun
indennizzo o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Il servizio dovrà essere prestato conformemente a quanto stabilito nella
presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nel singolo Contratto di
Fornitura stipulato con ciascuna Azienda Sanitaria contraente alle condizioni
economiche/tecniche offerte dal Fornitore in sede di gara.

I singoli Contratti di Fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le
Aziende Sanitarie ed il Fornitore aggiudicatario attraverso la stipula di
formale Contratto di Fornitura preceduto dall' *"Incontro preliminare"* previsto
dall'art. 2.4 del Capitolato Tecnico.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le
Aziende Sanitarie, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di
quantitativi minimi o predeterminati di servizio bensì dà origine unicamente
all'obbligo del Fornitore di accettare e di stipulare i Contratti di Fornitura,
previo apposito *"Incontro preliminare"*, con le Aziende Sanitarie che
utilizzano la presente Convenzione.

ART. 3 – DURATE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La Convenzione, per tutti i lotti, avrà durata sino al **30 giugno 2026**, e
decorre dalla di sottoscrizione delle parti (S.C.R. Piemonte S.p.A. e Fornitore

aggiudicatario) della presente Convenzione.

2. Per “**durata di attivazione della Convenzione**” si intende il periodo entro il quale ciascuna Azienda Sanitaria può emettere il proprio Ordinativo (Contratto) di Fornitura vale a dire stipulare, alle condizioni di aggiudicazione, il proprio Ordinativo (Contratto) di “Lavanolo” con il Fornitore aggiudicatario del Lotto: tale durata decorre dalla stipula della presente Convenzione fino al 30 giugno 2021 (fermo restando l’efficacia e durata della Convenzione fino al 30 giugno 2026).

3. “**Durata dei singoli Contratti di Fornitura**”: la durata del singolo Contratto di Fornitura è in funzione della relativa decorrenza contrattuale con ciascuna Azienda Sanitaria ma con scadenza unica al **30 giugno 2026**.

La data, indicata nel Contratto di Fornitura, di **effettivo inizio di erogazione del servizio**, completo di tutte le sue componenti e articolazioni da parte del Fornitore, deve essere compresa nel limite temporale massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla stipula del Contratto di Fornitura con l’Azienda Sanitaria. Tale data sarà comunicata per conoscenza dal Fornitore a S.C.R. Piemonte.

Opzione di proroga

Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, la Convenzione (e i relativi singoli Contratti di Fornitura stipulati con ciascuna Azienda Sanitaria), ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, per garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari (Aziende Sanitarie contraenti) nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi; secondo quanto specificato nella Convenzione, compresi gli Allegati, e negli atti negoziali;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Aziende Sanitarie contraenti e a S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica offerta in sede di gara;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Aziende Sanitarie contraenti o da S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
- g) comunicare tempestivamente alle Aziende Sanitarie contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, indicando

analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 5 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna altresì ad inviare ad S.C.R., su base semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi ai servizi forniti; S.C.R. potrà richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare i report semestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni: Azienda Sanitaria contraente; importo del servizio mensile fatturato; eventuali penali applicate dalle Aziende Sanitarie contraenti e altri dati eventualmente richiesti da S.C.R.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Contratto di Fornitura sono in dettaglio indicati nell'**Offerta Economica** del Fornitore che si **ALLEGA** quale parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione.

Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 2.5 (*Corrispettivi del Fornitore*) e 2.7 (*Pagamenti e conguagli*) del Capitolato Tecnico.

2. I corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile posticipata, a seguito di verifica di conformità positiva e corrisposti dalla Azienda Sanitaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

Trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a **60 (sessanta) giorni** decorrenti **dall'esito positivo della verifica di conformità** del servizio eseguito

conformemente, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contrattuali (art. 113-bis del D.Lgs 50/2016).

3. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti dovuti al Fornitore relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

4. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono i seguenti:

- **LIT:** Banca di Cherasco S.c., Filiale di Rivoli, Corso Torino 2 — 10098

Rivoli (TO) - IT 07 T 08487 30870 000190101088

- Edoardo Cornaglia - C.F.: CRN DRD 73H06 L21QQ

- Roberta Cornaglia - C.F.: CRN RRT64R52L219F

- Umberto Cornaglia - C.F.: CRN MRT51P05L219T

- **SO.GE.SI.:**

BANCA: Unicredit Banca — Filiale di Madonna Alta (PG)

IBAN: IT 85 F 02008 03039 000029430887 — BIC/SWIFT: UNCRITMIJ07

BANCA: Unicredit Banca — Filiale di Madonna Alta (PG)

IBAN: IT 17Q 02008 03039 000029432806 - BIC/SWIFT: UNCRITM1JO7

BANCA: Unjcredit Banca - Ffiliale di Madonna Alta (PG)

IBAN: IT 96 T 02008 03039 000102204686 - BIC/SWIFT: UNCRITM1JO7

BANCA: Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 1 - Perugia (PG)

IBAN: IT 67 C 01005 03001 000000009102 — BIC/SWIFT: BNLIITRR

BANCA: Monte dei Paschi di Siena Agenzia n.5 - Perugia (PG)

IBAN: IT 40 V 01030 03005 000063111313 — BIC/SWIFT: PASCITMIPGS

BANCA: Intesa San Paolo Fil. di P.S. Giovanni (PG)

IBAN: IT 44 A 03069 03105 100000001395 - BIC/SWIFT: BCITITMM

BANCA: Credito Emiliano S.p.A Ag. "A"- Filiale di Perugia (PG)

IBAN: IT 37 L 03032 03000 010000003784 - BIC/SWIFT: BACRIT21325

BANCA: Banco di Desio e della Brianza SpA Agenzia di Ponte S. Giovanni

(PG) - IBAN: IT 04 S 03440 03001 000000010232 - BIC/SWIFT

BDBDIT22XXX

BANCA: Deutsche Bank Sportello "B" di Perugia - Via Oberdan, 10/ 12 (PG)

IBAN: IT 29 E 03104 03003 000000821304 - BIC/ SWIFT: DEUTITM1323

BAN CA: Banco Popolare Agenzia n. 1 - Perugia (PG)

IBAN: IT 04 W 05034 03001 000000002813 - BIC/SWIFT: BAPPIT21B48

BANCA: UBI Banca — Filiale di Perugia — Settevalli

IBAN: IT 07 Z 03111 03003 000000000289 — BIC/SWIFT: BLOPITZZ

*Banca dove effettuate il pagamento delle fatture SO.GE.SI:

IBAN: IT 67 C 01005 03001 000000009102 - BIC/ SWIFT: BNLIITRR

BANCA: Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 1 - Perugia (PG)

- LUCIANO NARDI SCHULTZE - NRDLN46P27G478

- EMILIANO NARDI SCHULTZE - NRDMLN74C01G478K

- NICOLA NARDI SCHULTZE - NRDNCL82AO4G478

- ANDREA SABATINI - SBTNDR72P06I921C

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 2 per causa imputabile all'Azienda Sanitaria, saranno dovuti gli

interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

6. Sono fatte salve eventuali modalità di dettaglio sulla fatturazione del servizio in funzione di specifiche esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria contenute nel Contratto di Fornitura.

ART. 7 – PENALI

Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico (e relativi allegati), nell'offerta tecnica di gara e nel Contratto di Fornitura formalizzato con ciascuna Azienda Sanitaria non imputabili all'Azienda Sanitaria contraente o a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di applicare le penali di cui all'**art. 5 del Capitolato Tecnico** commisurate alla gravità ed entità della inadempienza contestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Azienda Sanitaria contraente (vd. **art. 5.1 Capitolato Tecnico**) ed essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore presenterà le proprie controdeduzioni per iscritto all'Azienda Sanitaria entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della medesima a giustificare l'inadempienza contestata, potranno essere applicate al Fornitore dall'Azienda Sanitaria le penali stabilite nel Capitolato Tecnico (art. 5.2) a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata dal Fornitore a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Ciascuna Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato a SCR Piemonte un deposito cauzionale definitivo, nelle forme

ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse.

In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura stipulati con ciascuna Azienda Sanitaria.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. Piemonte S.p.A., a seguito di formale comunicazione dell'Azienda Sanitaria contraente, ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dalla stipula della Convenzione e nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti a far data dalla stipula dei rispettivi Contratti di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura (30 giugno 2026 e successive eventuali proroghe contrattuali) e, comunque, sino alla completa e puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le

modalità ed alle condizioni indicate dal comma 5 dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016

previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di

S.C.R. Piemonte S.p.A. verso il Fornitore.

In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale

importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016,

subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto

garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni

contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito,

è svincolato da S.C.R. Piemonte previa emissione del certificato di regolare

esecuzione rilasciato dal RUP/DEC dell'Azienda Sanitaria contraente.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo

consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà

provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del

pari, le singole Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto

il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il R.T.I. ha prodotto altresì a SCR Piemonte copia delle polizze assicurative

do Responsabilità civile verso terzi.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle

specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento

delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del

Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;

- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi durante l'esecuzione dell'appalto;

- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio;

- subappalto non autorizzato;

- cessione di tutto o parte del contratto;

- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*);

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. -

Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione conseguente dei singoli Contratti di Fornitura in corso con le Aziende Sanitarie a partire dalla data di risoluzione

della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Aziende Sanitarie sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 30 (trenta) giorni, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun Contratto di Fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata dalla Azienda Sanitaria e ha effetto limitatamente al singolo Contratto di Fornitura sul quale si è verificato il ritardo.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratto/i, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione definitiva prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di Fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o dalla Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte S.p.A./Azienda Sanitaria contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti

di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. Piemonte e l'Azienda Sanitaria contraente si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 11 – SUBAPPALTO

1 Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione alla presente Convenzione, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore, ha richiesto alla stazione appaltante S.C.R. Piemonte l'autorizzazione a subappaltare le seguenti tipologie di servizio, indicate all'atto dell'offerta, e precisamente:

Attività di logistica e movimentazione di tutta la biancheria piana, confezionata, di sala operatoria e materasseria dai locali guardaroba presso la Committente" direttamente presso ciascun centro di utilizzo della Azienda

Ospedaliera servita comprendendo anche le sedi distrettuali esterne quali
OSPEDALE SAN GIOVANNI ANTICA SEDE – OSPEDALE SAN VITO – ISTITUTO
RIPOSO DELLA VECCHIAIA – CENTRO PRODUZIONE E VALIDAZIONE
EMOCOMPONENTI CARLO MARX – DENTAL SCHOOL

servendosi dei propri mezzi di trasporto (furgoni e trattorini) e della propria organizzazione.

S.C.R. Piemonte, verificate le condizioni di subappaltabilità e accertata l'idoneità della documentazione allegata alla richiesta di subappalto,

procederà a rilasciare l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Aziende Sanitarie contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sig.ra Francesca GALLINA (f.gallina@lit-lavanderia.com tel. 011/9755125), Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei

confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 14 – R.U.P. e D.E.C. indicati dalle Aziende Sanitarie

1. Ciascuna Azienda Sanitaria ha indicato, il proprio Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto come segue:

RUP: dr Gianluigi Bormida, Direttore SC Provveditorato/Economato -

tel. 011 69333401 – mail provveditoratoeconomato@cittadellasalute.to.it

DEC: dr.ssa Erminia Zurlo, Dirigente Responsabile SS Acquisizione e Gestione Servizi Esternalizzati -

tel 011 69333691 - mail provveditoratoeconomato@cittadellasalute.to.it

Il D.E.C., ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, dovrà controllare i livelli di qualità delle prestazioni e verificare la corretta esecuzione del contratto, nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio anche ai fini del pagamento delle fatture e all'applicazione delle eventuali penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., al termine del Contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio il Fornitore si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria, per completare le informazioni sui rischi specifici contenute nel DUVRI Preliminare riferendolo e modellandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto presso l'Azienda Sanitaria di riferimento.

ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto alle osservanze delle norme in materia di cessazione/cambio appalto.

Per la finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, in base a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, qualora sia soggetto diverso dal preesistente avrà l'obbligo di applicare quanto previsto dall'articolo di riferimento ("Cambio di appalto")

del CCNL del “**Sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini**” (industrie di lavanderia) del 13 luglio 2016 e s.m.i., garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art.51 D.lgs. n.81/2015, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c.42 della L. 92/2012, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda.

Nella documentazione di gara sono stati riportati, per ciascuna Azienda Sanitaria, i dati relativi al personale impiegato dai Fornitori preesistenti nelle diverse realtà delle Aziende Sanitarie. Tali informazioni sono stati riportati a titolo puramente indicativo in quanto i dati aggiornati e definitivi del personale impiegato saranno forniti al Fornitore, se richiesti, in vista della stipula del Contratto di Fornitura con la Azienda Sanitaria.

L'appaltatore subentrante ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL firmato dalle OO.SS. e delle Associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di miglior favore nell'ambito di applicazione strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto, nonché gli accordi integrativi, territoriali vigenti firmati dalle OO.SS. e datoriali comparativamente più rappresentative. Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

L'Amministrazione Contraente in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate,

riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che il Fornitore dovrà immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

In merito si rinvia a quanto disposto all'art. 30, comma 5 e 6, del D.Lgs 50/2016.

Infine, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra l'Amministrazione contraente ed il personale del Fornitore addetto all'espletamento del servizio.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 "GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy", con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione della Convenzione, solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986, sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il servizio oggetto d'appalto è regolato dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,

esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli Contratti di Fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 22 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine

di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

a) numero;

b) data di emissione;

c) indicazione Azienda Sanitaria contraente;

d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione ed al lotto;

e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;

f) quantitativo;

g) importo IVA;

h) totale fattura,

da trasmettere all'indirizzo appalti@scr.piemonte.it

3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno essere state liquidate.

4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n.

IT 05 C 01030 01000 000005500093.

5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006.

ART. 23 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di

S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o delle Aziende Sanitarie Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ART. 24 – ALLEGATO

È allegata materialmente alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, l'Offerta Economica del R.T.I. aggiudicatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Luciano PONZETTI (Consigliere Delegato)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Edoardo CORNAGLIA (Amministratore Delegato Impresa mandataria)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

IL FORNITORE

Edoardo CORNAGLIA (Amministratore Delegato Impresa mandataria)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

LOTTO N. 2 : AOU Città' della Salute e della Scienza di Torino

Il costituendo R.T.I. composto da LIT Srl (impresa mandataria) e SO.GE.SI Spa (impresa mandante)

OFFRE i prezzi sotto riportati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta

(prezzi di offerta IVA 22 % esclusa)

(1) Noleggio, ricondizionamento, movimentazione BIANCHERIA PIANA		Prezzo unitario massimo A BASE D ASTA (cinque cifre decimali)	Prezzo unitario onnicomprensivo OFFERTO (cinque cifre decimali) (A)	N. ANNUO INDICATIVO (rif. Allegato 3D al Capitolato Tecnico)	Importo presunto annuo offerto (A) x (B)
Tipologia di corrispettivo: Paziente	Degenza ordinaria	prezzo a giornata effettiva di degenza € 3,30767	€ 3,17000	444.191	€ 1.408.085,47
	Degenza Day Hospital / Day Surgery	prezzo a giornata effettiva di degenza DH/DS € 2,86000	€ 2,74000	53.189	€ 145.737,86
	Trattamenti dialitici (sedute dialisi)	prezzo a trattamento dialitico/seduta dialisi € 1,80000	€ 1,74000	19.687	€ 34.255,38
	Accessi pronto soccorso	prezzo ad accesso € 1,00000	€ 0,95000	133.815	€ 127.124,25
	Interventi chirurgici (in ricovero ordinario, in urgenza, parti naturali)	prezzo ad intervento € 0,50000	€ 0,46000	23.709	€ 10.906,14

prezzo unitario massimo a base d'asta (degenza ordinaria): (prezzo di riferimento ANAC del N.842 del 27/7/2017 - All. A Tab.1)	€ 3,30767
prezzo unitario massimo a base d'asta (DH - DS): (prezzo di riferimento ANAC del N.842 del 27/7/2017 - All. A Tab. 2)	€ 2,86000

(2) Noleggio, ricondizionamento, movimentazione DIVISE E CALZATURE per il personale Azienda Sanitaria		Prezzo unitario massimo A BASE D ASTA (cinque cifre decimali)	Prezzo unitario onnicomprensivo OFFERTO al giorno per dipendente "vestito" (cinque cifre decimali) (A)	N. OPERATORI INDICATIVO (rif. Allegato 3I, Capitolato Tecnico)	Importo presunto annuo offerto (A x B) x 365 GIORNI
Tipologia di corrispettivo: Dipendente	DIVISA PER DIPENDENTE (operatore sanitario: divisa non-personalizzata, con calzature; operatore non sanitario: divisa personalizzata, senza calzature)	€ 0,55000	€ 0,53000	8241	€ 1.594.221,45

N.B. E' compresa in tale voce (2) anche il costo relativo al fabbisogno di divise sanitarie/zoccoli (verdi) destinati a sale operatorie/aree interventistiche di ciascuna Azienda Sanitaria (fabbisogni indicativi All. 3I Capitolato Tecnico)

(3) Noleggio, ricondizionamento, movimentazione MATERASSERIA		Prezzo unitario onnicomprensivo OFFERTO al giorno per singolo materasso/guanciale in noleggio (due cifre decimali) (A)	N. INDICATIVO MATERASSI/GUANCIALI (rif. Allegato 3E al Capitolato Tecnico)	Importo presunto annuo offerto (A x B) x 365 GIORNI
MATERASSO STANDARD in poliuretano espanso (adulto/pediatrico) comprensivo di fodera impermeabile (nel prezzo è compreso n. 1 trattamento/anno di lavaggio/ricondizionamento)		€ 0,50	345	€ 62.962,50
GUANCIALE comprensivo di fodera impermeabile (nel prezzo è compreso n. 1 trattamento/anno di lavaggio/ricondizionamento)		€ 0,17	569	€ 35.306,45
MATERASSO STATICO per basso rischio di lesioni da decubito (adulto/pediatrico) comprensivo di fodera impermeabile (nel prezzo è compreso n.1 trattamento/anno di lavaggio/ricondizionamento)		€ 0,60	300	€ 65.700,00

(4) Noleggio, ricondizionamento, movimentazione COVER-MATERASSO/GUANCIALE (per copertura della materasseria di proprietà dell'Azienda Sanitaria)		Prezzo unitario onnicomprensivo OFFERTO al giorno per singola cover in noleggio (due cifre decimali) (A)	N. INDICATIVO COVER (rif. Allegato 3F al Capitolato Tecnico)	Importo presunto annuo offerto (A x B) x 365 GIORNI
COVER - MATERASSO (nel prezzo è compreso n. 1 trattamento/anno di lavaggio/ricondizionamento)		€ 0,10	866	€ 31.609,00
COVER - GUANCIALE (nel prezzo è compreso n. 1 trattamento/anno di lavaggio/ricondizionamento)		€ 0,06	451	€ 9.876,90

(5)* solo LAVAGGIO/RICONDIZIONAMENTO MATERASSERIA di proprietà		Prezzo unitario onnicomprensivo OFFERTO a singolo lavaggio/ricondizionamento (max due cifre decimali) (A)	N. ANNUO INDICATIVO lavaggi/ricondizionamenti (rif. Allegato 3F al Capitolato Tecnico)	Importo presunto annuo offerto (A) x (B)
MATERASSO (standard-statico) ADULTO/PEDIATRICO/CULLA		€ 13,50	128	€ 1.728,00
GUANCIALE		€ 2,50	15980	€ 39.950,00
COVER COPRIMATERASSO/COVER COPRIGUANCIALE		€ 1,10	5	€ 5,50

* N.B. I prezzi offerti relativi alla voce (5) si applicano sia all'ipotesi di lavaggi/ricondizionamenti dei materasseria di proprietà dell'Azienda Sanitaria, qualora richiesti, sia all'ipotesi di eventuali lavaggi/ricondizionamenti di materasseria in noleggio di cui alle voci (3) (4), eventualmente richiesti dalla Azienda Sanitaria contraente, ulteriori rispetto a quello compreso nel prezzo di lavano (n. 1/anno cad.)

(6) FORNITURA KIT MONOUSO di prima accoglienza per pazienti (composizione kit rif. Capitolato Tecnico art. 1.2)		Prezzo unitario offerto a KIT (uomo/donna/bambino) (due cifre decimali) (A)	N. ANNUO INDICATIVO KIT (rif. Allegato 3G al Capitolato Tecnico)	Importo presunto annuo offerto (A) x (B)
		€ 17,50	495	€ 8.662,50

IMPORTO PRESUNTO ANNUO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO OFFERTO IVA ESCLUSA (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) (al netto dei costi da interferenza)	3.576.131,40
L'IMPORTO PRESUNTO ANNUO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO OFFERTO IVA ESCLUSA (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) NON DOVRA' SUPERARE IL SEGUENTE IMPORTO A BASE D'ASTA, AL NETTO DEI COSTI DA INTERFERENZA.	€ 3.768.694,00
Importo offerto per il ritiro e l'acquisto della biancheria piana e confezionata di proprietà della Città della Salute "usata" in circolazione (rif. art. 2.8 Capitolato Tecnico)	57.300,00
IMPORTO PRESUNTO ANNUO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO OFFERTO (A) - (B) RILEVANTE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO :	3.518.831,40
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO	6,63%

La quotazione delle seguenti prestazioni, data la residualità rispetto all'oggetto macro del Servizio e comunque la loro attivazione eventuale a specifica richiesta da parte della Azienda Sanitaria contraente, non concorre ai fini dell'aggiudicazione del lotto.		
Servizi a specifica richiesta dell'Azienda Sanitaria contraente	Unità di misura	prezzi unitari massimi a base d'asta (sui quali verrà applicata la % media di ribasso offerta dall'aggiudicatario dell'appalto)
Lavaggio e ricondizionamento di materiale tessile e articoli vari di proprietà delle Aziende Sanitarie contraenti e biancheria personale degenti:	a kg.	€ 3,50
Lavaggio e ricondizionamento di Tendaggi vari/Sistemi privacy:	a pezzo (a prescindere dalle dimensioni Tenda/Sistema privacy)	€ 18,00
Lavaggio e ricondizionamento di Tende a strisce verticali :	cad.striscia	€ 2,00
Interventi di piccola sartoria su articoli di biancheria di proprietà dell'Azienda Sanitaria :	forfettario a singolo intervento sartoriale	€ 5,00

Dichiara che gli oneri aziendali annui concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono pari al 1,33 % (unovirgolatrentatre per cento)

(Indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto all'importo presunto annuo complessivo del servizio offerto)

Dichiara che i costi annui relativi alla manodopera afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono il 50,34 % (cinquantavirgolatrentaquattroper cento)

(Indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto all'importo presunto annuo complessivo del servizio offerto)